

CIRCOLARE n. 01/2022

LEGGE DI BILANCIO 2022: PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo desideriamo informarLa che la L. 234/21 cosiddetta "Legge di bilancio 2022" è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2021.

Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale.

| ARGOMENTO | CONTENUTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|------------|------------|---|------------|------------|---|--|------------|---|------------|------------------------|------------|--|
| MODIFICA SCAGLIONI ALIQUEUTE IRPEF | <p>Con l'integrale sostituzione dell'art. 11, c. 1, TUIR, la Legge di bilancio 2022 ha disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con effetto a partire dal 01/01/2022; • la "rimodulazione" degli scaglioni delle aliquote IRPEF. <p>Di seguito si pongono a confronto le aliquote IRPEF applicabili fino al 31/12/2021 con quelle applicabili a partire dal 01/01/2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fino al 31/12/2021</th> <th>Dal 01/01/2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a €. 15.000,00</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">23% sull'intero importo</td> </tr> <tr> <td>Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00</td> <td style="text-align: center;">27%</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00</td> <td style="text-align: center;">38%</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 50.000,00 e fino a 55.000,00</td> <td></td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">43%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00</td> <td style="text-align: center;">41%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 75.000,00</td> <td style="text-align: center;">43%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Fino al 31/12/2021 | Dal 01/01/2022 | Fino a €. 15.000,00 | 23% sull'intero importo | | Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 | 27% | 25% | Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 | 38% | 35% | Oltre 50.000,00 e fino a 55.000,00 | | 43% | Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 | 41% | Oltre 75.000,00 | 43% | |
| | | Fino al 31/12/2021 | Dal 01/01/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fino a €. 15.000,00 | 23% sull'intero importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 | 27% | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 | 38% | 35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oltre 50.000,00 e fino a 55.000,00 | | 43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 | 41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oltre 75.000,00 | 43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABROGAZIONE IRAP PERSONE FISCHE | <p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dal periodo d'imposta 2022 • <u>l'esclusione da IRAP per le persone fisiche:</u> • esercenti attività commerciali; • ed esercenti arti e professioni. <p>Da un punto di vista pratico, la richiamata disposizione esplicherà i propri effetti sui soggetti citati dotati di "autonoma organizzazione" (per quelli privi di autonoma organizzazione il tributo non trovava già applicazione) e non si avvalgono del regime "forfetario" (che prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva del tributo in questione).</p> <p><u>Contenziosi in corso:</u> non avendo natura interpretativa, la disposizione non incide in alcun modo sui contenziosi in corso aventi ad oggetto la sussistenza o meno del requisito dell'autonoma organizzazione.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PROROGA
 CREDITO
 D'IMPOSTA
 BENI
 STRUMENTALI
 "TRANSIZIONE
 4.0"**

Si prevede la la **proroga triennale** esclusivamente per gli investimenti in **beni strumentali materiali ed immateriali 4.0**, prevedendo al contempo una "rimodulazione" delle aliquote agevolative. **Nessuna modifica è prevista in relazione all'applicazione dell'agevolazione sul periodo d'imposta 2022. La disciplina applicabile rimane quella prevista dalla Legge di Bilancio 2021.**

| INVESTIMENTO | PERIODO | MISURA DEL CREDITO E LIVELLI DI SPESA |
|-----------------------------|---|--|
| BENI MATERIALI 4.0 | Dall'1/1 al 31/12/2022 ovvero fino al 30/6/2023 con prenotazione entro il 31/12/2022 | <ul style="list-style-type: none"> • 40%, fino a 2,5 milioni di euro • 20%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 • 10%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20 |
| | Dall'1/1/2023 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025 | <ul style="list-style-type: none"> • 20%, fino a 2,5 milioni di euro • 10%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 • 5%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20 |
| BENI IMMATERIALI 4.0 | Dall'1/1/2022 al 31/12/2023 ovvero fino al 30/6/2024 con prenotazione entro 31/12/2023 | <ul style="list-style-type: none"> • 20%, fino a 1 milione di euro |
| | Dall'1/1 al 31/12/2024 ovvero fino al 30/6/2025 con prenotazione entro 31/12/2024 | <ul style="list-style-type: none"> • 15% fino a 1 milione di euro |
| | Dall'1/1 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025 | <ul style="list-style-type: none"> • 10% fino a 1 milione di euro |

Nessuna proroga è stata prevista invece per:

- il credito d'imposta per gli investimenti in **beni strumentali nuovi ordinari**, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, sia materiali che immateriali (art. 1, c. 1055, legge 178/2020), ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software non 4.0. Pertanto, questo bonus del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro (beni materiali) ovvero a un milione (beni immateriali), spetterà per gli investimenti effettuati non oltre il **31/12/2022** ovvero fino al 30/06/2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione
- Il credito d'imposta per la **formazione del personale dipendente** finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4., che, di conseguenza, resterà in vita fino alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al **31/12/2022**.

**PROROGA
 SUPERBONUS**

Il termine per sostenere le spese detraibili al 110% viene differenziato a seconda del soggetto che sostiene la spesa, nonché alla tipologia dell'intervento e dell'immobile interessato.

A) INTERVENTI SU CONDOMINI/EDIFICI INTERAMENTE POSSEDUTI O IN COMPROPRIETÀ

Per gli interventi:

➡ "trainanti" (ex co. 1 dell'art. 119) effettuati sulle parti comuni:

- di condomini
- di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, interamente posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche

➡ "trainati" effettuati dalle persone fisiche "private" sulle singole unità immobiliari all'interno, rispettivamente, del condominio o dell'edificio la detrazione spetta come segue:

| | |
|------|---|
| 110% | per le spese sostenute fino al 31/12/2023 |
| 70% | per le spese sostenute nel 2024 |
| 65% | per le spese sostenute nel 2025 |

I medesimi termini e misure operano per gli interventi effettuati, alternativamente:

- su edifici oggetto di demolizione e "fedele ricostruzione" (cioè qualificati dal Testo dell'edilizia quali "ristrutturazione edilizia", che il co. 3 dell'art. 119 ammette al superbonus)
- dalle ONLUS o OdV/APS (lett. c-bis del co. 9, art. 119), per gli interventi a cui essi accedono.

B) EDIFICI UNIFAMILIARI/UNITÀ ABITATIVE FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI

Per gli interventi:

➡ "trainanti" (ex co. 1 dell'art. 119) effettuati dalle persone fisiche "private":

- su edifici unifamiliari (cd. "villini")
- su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno

➡ "trainati" effettuati sulle medesime unità immobiliari (nuovo comma 8-quater) la detrazione del 110%:

- che scade ordinariamente al 30/06/2022 (legge di bilancio 2021)
- viene prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2022 a condizione che al 30/06/2022 i lavori siano effettuati per almeno il 30% dell'intervento complessivo

| | |
|---|--|
| <p>PROROGA BONUS EDILIZI</p> | <p>Si prevede la proroga fino al 31/12/2024 dei seguenti bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000; • l'ecobonus "ordinario" al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari; • il sisma bonus "ordinario" (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all'art. 16, D.L. n. 63/2013). |
| <p>PROROGA BONUS MOBILI</p> | <p>Si proroga fino al 31/12/2024 il bonus mobili per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024.</p> |
| <p>PROROGA BONUS VERDE</p> | <p>Si proroga – senza modifiche - per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, la detrazione prevista per gli interventi rientranti nella disciplina del cd Bonus verde.</p> |
| <p>BONUS FACCIAE</p> | <p>Si conferma anche per il 2022 il bonus per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevedendo la riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.</p> |
| <p>BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</p> | <p>Si introduce una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.</p> <p>La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% (in luogo dell'ordinaria detrazione del 50%) delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; • € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; • € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. <p>La detrazione in esame spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.</p> |
| <p>BONUS COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI</p> | <p>In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di Cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.</p> |
| <p>BONUS TV</p> | <p>Sono rfinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.</p> |
| <p>CREDITO IMPOSTA FILTRAGGIO ACQUA</p> | <p>Viene previsto un credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.</p> |
| <p>CREDITO IMPOSTA SISTEMI DI ACCUMULO</p> | <p>Viene previsto un credito d'imposta, ai fini IRPEF, per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ESERCIZIO OPZIONE SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO</p> | <p>Si prevede la proroga della possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 del DL 34/2020, alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 (31/12/2025 limitatamente alle spese per gli interventi individuati dall'art. 119 DL 34/2020, c.d. superbonus 110%). In sostanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che sostengono, negli anni dal 2020 al 2024 (31/12/2025 limitatamente alle spese per gli interventi individuati dall'art. 119 DL 34/2020, c.d. superbonus 110%) • spese per gli interventi specificatamente previsti dal comma 2 dell'art. 121 del DL 34/2020 • possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: • per il c.d. "sconto sul corrispettivo"; • per la cessione della detrazione. <p>Inoltre, si prevede la possibilità di optare per la cessione/sconto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, che consentono di beneficiare della nuova detrazione del 75%; • gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune che, ai sensi dell'art. 16-bis comma 1 lett. d) del TUIR beneficiano della detrazione IRPEF del 50%. <p>Si ricorda che il DL 157/2021 confluito successivamente nella Legge di Bilancio 2022 ha introdotto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera.</p> |
| <p>ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO</p> | <p>È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si ricorda che il Decreto fiscale ha già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021.</p> <p>Si ricorda che il maggior termine di 180 non trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica), – per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021), – in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali. |
| <p>AUMENTO LIMITE CREDITI COMPENSABILI</p> | <p>Si dispone l'incremento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Il limite dei crediti compensabili, a regime, era pari a 700.000 euro (art. 34, comma 1, primo periodo, legge n. 388/2000) ed è stato elevato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 1 milione di euro per l'anno 2020 dal decreto Rilancio (art. 147, comma 1, D.L. n. 34/2020); • a 2 milioni di euro per l'anno 2021 dal decreto Sostegni bis (art. 22 del D.L. n. 73/2021). <p>La norma contenuta nella Legg di Bilancio 2022 conferma l'aumento a 2 milioni di euro previsto dal decreto Sostegni bis per il solo anno 2021, prevedendolo a regime "a decorrere dal 1° gennaio 2022". In sostanza, quindi, viene modificato, seppure in modo indiretto, l'art. 34, legge n. 388/2000, portando l'importo dei crediti compensabili previsto "a regime", da 700.000 euro a 2 milioni di euro. In mancanza dell'intervento legislativo previsto dalla legge di Bilancio 2022, a partire dal 2022 l'importo dei crediti compensabili sarebbe di nuovo tornato al livello in vigore prima del decreto Rilancio.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>PROROGA MISURE ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE</p> | <p>Si dispone la proroga al 31/12/2022 (dal 30/06/2022) dei termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa • delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36") e consistono: <ul style="list-style-type: none"> • nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo; • nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati. |
| <p>DETRAZIONI FISCALI LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI</p> | <p>Si amplia l'ambito applicativo della detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani. In particolare le norme in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elevano il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti; • estendono la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare; • innalzano il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto; • chiariscono che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso; • elevano l'importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione. |
| <p>AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO</p> | <p>Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio. Dall'1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono esonerate dal pagamento del "canone unico" le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico; • sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell'art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98; • non è dovuta l'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010; • non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta. |

| | |
|--|---|
| <p>RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI"</p> | <p>Si dispone l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini" (articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n. 98/2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> • di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; • di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; • di 60 milioni per l'anno 2027. <p>In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.</p> |
| <p>FINANZIAMENTO MICROCREDITO</p> | <p>È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro. <p>Le disposizioni attuative, nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.</p> |
| <p>PROROGA FONDO DI GARANZIA PMI</p> | <p>Si prevede la proroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 31/12/2021 al 30/06/2022 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, c. 1, DL 23/2020 per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID (lettera a), n. 1 e 3). <p>Contestualmente, ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale <i>phasing out</i>, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo (lettera a), n. 2); • inoltre, dal 1° gennaio 2022, porta dal 90 all'80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo (lettera a), n. 4). |
| <p>MSURE DI GARANZIA A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE</p> | <p>Si prevede proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 della disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020.</p> <p>La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.</p> <p>La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.</p> |
| <p>ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE LAVORATORI DA IMPRESE IN CRISI</p> | <p>Si estende l'esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni posto in via generale dalla normativa vigente.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>SOSPENSIONE TERMINE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DEL PROFES- SIONISTA PER MALATTIA O INFORTUNIO</p> | <p>In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista; • l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento. <p>Sospensione dei termini</p> <p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell'art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124, • parto prematuro della libera professionista, • interruzione della gravidanza oltre il terzo mese, • decesso del libero professionista, <p>sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all'interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).</p> <p>Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.</p> <p>Esclusione della responsabilità</p> <p>In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.</p> |
| <p>RINVIO PLASTIC TAX E SUGAR TAX</p> | <p>Si prevede il rinvio al 01/01/2023 (dal 01/01/2022) dell'entrata in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della PLASTIC tax ovvero dell'imposta al consumo dei manufatti con singolo impiego • della SUGAR tax ovvero dell'imposta al consumo delle bevande analcoliche edulcorate |
| <p>PROROGA MODIFICHE IVA ENTI TERZO SETTORE</p> | <p>Viene prorogata al 01.01.2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva introdotte dal Decreto Fiscale e applicabili, in particolare, agli enti del terzo settore. La norma era tesa a qualificare rilevanti ai fini Iva (in quanto esenti) una serie di prestazioni attualmente considerate escluse. Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies).</p> |
| <p>SOSPENSIONE AMMORTA- MENTI 2021</p> | <p>Viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento medesimo.</p> |
| <p>PROROGA DELLA DETASSAZIONE AI FINI IRPEF DEI REDDITI AGRARI E DOMINICALI</p> | <p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'estensione al 2022 (nella versione previgente era prevista per gli anni dal 2017 al 2021); <p>dell'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.</p> |

**MODIFICA
 DETRAZIONI
 IRPEF**

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2022

| Reddito complessivo (in euro) | Detrazione (in euro) |
|---|---|
| fino a 15.000 | 1.880 ⁽¹⁾ |
| oltre 15.000 e fino a 28.000 | $1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$ |
| oltre 28.000 e fino a 50.000 | $1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$ |
| Se il reddito complessivo supera 25mila euro ma non 35mila, la detrazione è aumentata di 65 euro | |
| <i>(1) L'importo effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; a 1.380 euro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato</i> | |

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE 2022

| Reddito complessivo (in euro) | Detrazione (in euro) |
|--|---|
| fino a 8.500 | 1.955 ⁽¹⁾ |
| oltre 8.500 e fino a 28.000 | $700 + 1.255 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 19.500]$ |
| oltre 28.000 e fino a 50.000 | $700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$ |
| Se il reddito complessivo supera 25mila euro ma non 29mila, la detrazione è aumentata di 50 euro | |
| <i>(1) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro</i> | |

DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI 2022

| Reddito complessivo (in euro) | Detrazione (in euro) |
|--|---|
| fino a 5.500 | 1.265 |
| oltre 5.500 e fino a 28.000 | $500 + 765 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.500]$ |
| oltre 28.000 e fino a 50.000 | $500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$ |
| Se il reddito complessivo supera 11mila euro ma non 17mila, la detrazione è aumentata di 50 euro | |

Rimanendo a Vostra disposizione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Montebello Vicentino, 19/01/2022

Studio Peretto Luisa

SIS Studio impresa Semplice Srl